



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2008, proposto da:  
Soc Ap Italia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Cantella, , con  
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Archimede, 53;

***contro***

Comune di Fiumicino, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Livio, con domicilio  
eletto presso il suo studio in Fiumicino, via Portuense, 2496; Ministero  
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Comune di Roma, rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Magnanelli,  
domiciliato presso l'Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

ADOZIONE PIANO DI GESTIONE E REGOLAMENTO DELLA  
RISERVA NATURALE STATALE "LITORALE ROMANO" - ESECUZIONE  
DEL GIUDICATO: SENTENZA TAR LAZIO SEZ. II/BIS N. 9170/2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista in particolare la sentenza di questa Sezione n. 9170 del 20 settembre 2007;

Vista in particolare la sentenza di questa Sezione n. 3764 dell'8 aprile 2009;

Vista in particolare l'istanza di correzione di sentenza ex art. 93 R.D. n. 642/1907;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2009 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto:

Che con il ricorso in epigrafe l'impresa interessata, operante nel settore della cartellonistica stradale, chiedeva l'esecuzione, anche mediante la nomina di uno o più commissari ad acta, della sentenza del Tar Lazio, Sezione II bis, 20 settembre 2007, n. 9170;

Che la predetta sentenza aveva accolto il ricorso contro il silenzio inadempimento serbato dal Ministero e dai Comuni in epigrafe, dichiarando l'obbligo del Comune di Fiumicino e del Comune di Roma di provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per rendere certi e definitivi i rispettivi piani di gestione ed i connessi regolamenti attuativi previsti dall'art. 6 del D.M. del 1996, istitutivo della Riserva naturale del Litorale Romano ai sensi dell'art. 17 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394, assegnando un termine di novanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della decisione, e statuendo l'obbligo del Ministero dell'Ambiente ad assumere gli atti di adozione conseguenti nel

successivo termine di sessanta giorni, nonché gli eventuali interventi sostitutivi, tramite la nomina di un commissario ad acta, nell'ulteriore termine di trenta giorni;

Che la sentenza di questa Sezione n. 3764 dell'8 aprile 2009 accoglieva il nuovo ricorso in ottemperanza, ritenendolo ammissibile e fondato, stante l'interesse della ricorrente a superare il provvisorio divieto assoluto di apporre impianti pubblicitari lungo il tratto della Via Aurelia interessato dall'area protetta, e considerato che l'iter di approvazione dei predetti piani non si era ancora concluso così come la sentenza citata aveva invece statuito;

Che il Tribunale pertanto ordinava alla Regione Lazio di attivare, mediante un commissario già nominato ovvero mediante la nomina di un nuovo commissario, tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa in esame entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte, se anteriore, della stessa sentenza;

Che con propria istanza Parte ricorrente chiede ora la correzione di errore materiale della citata sentenza di questa Sezione n. n. 3764 dell'8 aprile 2009 che, nell'accogliere il suo ricorso in ottemperanza, avrebbe erroneamente ordinato alla Regione Lazio di attivare tutti gli adempimenti amministrativi necessari, anziché rivolgersi al Ministero dell'Ambiente, avente primaria competenza in materia e già obbligato a nominare un commissario ad acta per la medesima vicenda ai sensi della precedente sentenza citata in premessa, mentre l'estraneità della Regione risulterebbe comprovata dalla sua mancata evocazione in giudizio;

Che l'istanza è evidentemente frutto di un equivoco, atteso che proprio la perdurante inerzia del Ministero dell'Ambiente, incaricato degli adempimenti conseguenti alla precedente sentenza del 2007, indusse la ricorrente al giudizio di ottemperanza, accolto con la sentenza di cui ora si chiede la correzione, e motivò la memoria con cui il Comune di Fiumicino già in data 7 gennaio 2008 riferì di

aver provveduto a trasmettere gli atti di competenza all'inadempiente Ministero, come del resto asserito anche dalla odierna istante;

Che la nuova sentenza del 2009 ha quindi ritenuto necessario individuare per l'adempimento un'Autorità diversa da quella precedentemente individuata ma da tempo inadempiente, superando la precedente previsione giudiziaria cui il Ministero intimato (secondo quanto dedotto proprio dalla ricorrente) non ha sostanzialmente mai dato alcun seguito;

Che la stessa sentenza, alla stregua dei noti parametri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, ha quindi individuato nella Regione competente il soggetto amministrativo più idoneo ad intervenire per garantire la sollecita adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, coordinando la disciplina dei diversi Comuni interessati, al fine di giungere ad una disciplina dell'Area naturale rispettosa degli interessi pubblici ambientali, oltreché di quelli privati imprenditoriali coinvolti, in conformità alle previsioni del vigente Ordinamento;

Che rispetto a tale scelta integrano mere circostanze di opportunità le notizie di parte dedotte in atti depositati in prossimità della camera di consiglio o dichiarate direttamente in tale sede, circa la prosecuzione di attività amministrative peraltro risultate, evidentemente, ininfluenti, come confermato dalla successiva istanza di correzione di Parte ricorrente;

Che l'istanza di correzione deve pertanto essere respinta, e che risulta peraltro opportuno richiamare la Regione Lazio (che in quanto commissario ad acta non ha alcuna ragione di essere evocata in giudizio) al pronto adempimento di quanto ordinato da questo TAR;

Che resta quindi in capo alla Regione Lazio l'obbligo, posto dalla sentenza di questa Sezione n. 3764 dell'8 aprile 2009, di attivare, mediante un commissario ad acta, tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura

amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, garantendo il coordinamento della disciplina dei diversi Comuni interessati ed il rispetto degli interessi pubblici ambientali e di quelli privati imprenditoriali coinvolti in conformità alle previsioni del vigente Ordinamento, anche convocando, in ipotesi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero dell’Ambiente , i due Comuni interessati e tutte le altre Amministrazioni e gli altri Uffici competenti ad intervenire nella procedura, nonché con la Commissione di Riserva ove costituita ed operativa, al fine di provvedere senza indugio, in base alle relative risultanze, alla definitiva approvazione degli atti citati;

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe e riservata ogni decisione nel merito e sulle spese, incluse quelle del Commissario ad acta nominato dalla Regione Lazio, respinge, ai sensi di cui in motivazione, l’istanza in epigrafe di correzione di sentenza ex art. 93 R.D. n. 642/1907;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2009 con l'intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO